

**REGIONE SICILIANA****DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI  
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

**VISTO** la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTO** il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004, e sue modifiche ed integrazioni.

**VISTA** la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

**VISTO** il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

**VISTO** il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito il 21.11.2016, dalla società "Pupella Abitare s.r.l.", nella persona del suo legale rappresentante signor Pupella Giuseppe, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avvocato Nunzio Pinelli, con sede a Palermo in piazza Virgilio n.4, avverso il provvedimento n.1380 del 30.9.2016, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha ordinato "la rimessa in pristino mediante demolizione" di un edificio sito a Monreale in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in area paesaggisticamente tutelata.

**ACCERTATO** che il ricorso in argomento è ricevibile, perché non risulta essere stato presentato oltre il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

**VISTE** le controdeduzioni della Soprintendenza di Palermo contenute nella nota n. 2081 del 6.4.2017.

**CONSIDERATO**, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n.101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

**ESAMINATI** i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

la società ricorrente contesta la legittimità dell'impugnato provvedimento della Soprintendenza di Palermo, perché a suo avviso sull'istanza dalla stessa presentata a quell'Ufficio si era formato il silenzio-assenso ex art. 46 della L.r. n. 17/2004, trattandosi di edificazione di un lotto libero ricadente urbanisticamente in zona territoriale omogenea "A", con conseguente validità giuridica della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Monreale.

**PRESA VISIONE** degli atti della pratica, è consigliabile, in punto di fatto, una sintetica ricostruzione delle circostanze che hanno dato luogo al gravame in esame.

La Soprintendenza di Palermo, con atto n. 601 del 24.3.2010, comunicava al signor Pupella Giuseppe il preavviso di rigetto dell'istanza assunta da quell'Ufficio in data 26.11.2009 e relativa al progetto di costruzione di un edificio nella suddetta località. Il predetto sig. Pupella, a ricezione del citato preavviso, presentava un nuovo progetto (in pratica una rielaborazione della precedente proposta progettuale), sul quale si sarebbe formato l'invocato silenzio-assenso ex art. 46 della L.r. n.17/2004, in conseguenza del quale il Comune di Monreale rilasciava la concessione edilizia.

Ma, con parere n. 7272 del 4.11.2011, la predetta Soprintendenza respingeva la suddetta istanza, che teneva anche conto della nuova proposta progettuale presentata dalla società ricorrente.

**REGIONE SICILIANA**

Infine, con la ordinanza n. 1380 del 30.9.2016, oggi impugnata, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha ordinato "la rimessa in pristino mediante demolizione" dell'edificio realizzato a Monreale in via XXXXXXXXXX.

Stando così le cose, il ricorso in esame si presta a profili di inammissibilità, perché tra l'atto impugnato e l'originario atto di diniego (n.7272/2011) sussiste un nesso di presupposizione. Infatti, l'impugnata ordinanza fa applicazione di un precedente diniego, che rappresenta in esso il necessario antecedente logico-giuridico. Il diniego della Soprintendenza che è l'atto originariamente lesivo, mai impugnato, è la ragione posta a base della successiva ordinanza di demolizione, ove è richiamato il parere n.7272/2011. Quindi il più volte citato diniego è l'atto presupposto della ordinanza di demolizione, giustificata da quel precedente provvedimento. È da rilevare che il parere contrario (n.7272/2011) espresso dalla Soprintendenza conteneva già in sé gli elementi chiaramente lesivi, ed avverso a questo provvedimento andavano indirizzate le doglianze solo adesso prospettate.

Ragioni per cui, anche se fosse accolto il presente ricorso contro la citata ordinanza, il pregiudizio alle ragioni di parte ricorrente rimarrebbe inalterato per effetto del precedente diniego, mai impugnato, ed oggi ormai inoppugnabile.

In conclusione, secondo la giurisprudenza amministrativa "*in tali casi di connessione, l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso proposto avverso l'atto consequenziale*" (C.d.S., sez. VI, 8 febbraio 2002, n. 686; C.d.S., sez. V, 12 marzo 1996, n. 258; T.A.R. Sicilia – Palermo – 25 maggio 2007, n.1464).

**CONSIDERATO** per le suesposte ragioni di dovere dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società "Pupella Abitare s.r.l.", nella persona del suo legale rappresentante signor Pupella Giuseppe avverso il provvedimento n. 1380 del 30.9.2016 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

**DECRETA**

**Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito il 21.11.2016, dalla società "Pupella Abitare s.r.l.", nella persona del suo legale rappresentante signor Pupella Giuseppe, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avvocato Nunzio Pinelli, con sede a Palermo in piazza Virgilio n.4, avverso il provvedimento n.1380 del 30.9.2016, della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo è dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

**Art. 2)** In conseguenza del superiore rigetto, è confermato il provvedimento n. 1380 del 30.9.2016 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

**Art. 3)** La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 4)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

**Art. 5)** Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo li, 05 maggio 2017

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
**(Dott. Gaetano Pennino)**  
f.to